

**DECRETO LIQUIDITA'  
PROSPETTIVA DELLA  
CONTINUITA' AZIENDALE  
RIDUZIONE DEL CAPITALE  
SOTTO IL MINIMO LEGALE**

*L'agenda* - 22 aprile 2021

dott. Renzo Radicioni

Art. 38-*quater*, comma 2, L. 17.07.2020 n. 77

OIC 11 «Finalità e postulati del bilancio»

OIC Documento interpretativo 8 (marzo 2021) «Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)»

~~Art. 6 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità)~~

ora sostituito dall'art. 1, comma 266, L. 30.12.2020 n. 178

Circ. prot. n. 26890 del 29.01.2021 Ministero dello Sviluppo Economico

Artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma e 2482-*ter* Codice Civile

dott. Renzo Radicioni

## Art. 38-quater, co. 2 L. 17.07.2020 n. 77

«Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020»

## Art. 38-*quater*, co. 2 L. 17.07.2020 n. 77

1. E' una **facoltà** (non un obbligo)
2. Se sussistono **determinate condizioni** (vd. poi OIC 11 par. 21 e 22)
3. Applicabile **solo** alle società che applicano i principi contabili italiani
4. Si applica ai bilancio chiusi **dopo il 23 febbraio 2020 e in corso al 31 dicembre 2020**

## OIC 11 par. 21 oppure 22

*21. «...la valutazioni delle voci di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito»*

## OIC 11 par. 21 oppure 22

*22. «...una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, per un prevedibile arco temporale futuro (12 mesi).*

*Se significative incertezze nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative:*

- 1. fattori di rischio*
- 2. assunzioni effettuate*
- 3. incertezze identificate*
- 4. piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze»*

**Art. 38-*quater***

**7.2020 n. 77**



Se nel precedente bilancio approvato la società ha dichiarato di trovarsi **senza ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o senza una prospettiva di continuazione dell'attività** (vd. poi OIC 11 par. 23 e 24)

## OIC 11 par. 23 oppure 24

*23. «...non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile.*

*La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società»*



## OIC 11 par. 23 oppure 24

24. *«...viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile  
Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.»*

## BILANCI 2020



**IMPORTANTISSIMO**  
Leggere con attenzione

**SE nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la **continuità aziendale** ai sensi dei par. 21 e 22 dell'OIC 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della **deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge n.77** o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'articolo 7 comma 2 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"**

dott. Renzo Radicioni

## BILANCI 2020



**IMPORTANTISSIMO**  
Leggere con attenzione

SE nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale, in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'articolo 38-quater della Legge n.77 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'articolo 7 comma 2 della Legge del 5 giugno 2020 n. 40 in tema di “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”

## BILANCI 2020 - NOTA INTEGRATIVA

Deve essere fornito in nota integrativa non solo l'informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro

## **Art. 2446 c.c. - Riduzione del capitale per perdite**

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, **gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.**

... Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

## **Art. 2447 c.c. - Riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale**

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, **gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea** per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

## **Art. 2482-bis c.c. - Riduzione del capitale per perdite**

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, **gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.**

## **Art. 2482-ter c.c. - Riduzione del capitale al disotto del minimo legale**

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo «legale», **gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.**

## **Art. 2484 c.c. - Cause di scioglimento**

... ..

4) Per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter

## **Art. 2485 c.c. - Obbligo degli amministratori**

**Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.**

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'art. 2484.

**Art. 1, co. 266, L. 30.12.2020 n. 178 modifica**  
**Art. 6 (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale*)**  
***D.L. 8.04.2020 n. 23 convertito L. 5.06.2020 n. 40***

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

**Art. 1, co. 266, L. 30.12.2020 n. 178 modifica**  
**Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)**  
**D.L. 8.04.2020 n. 23 convertito L. 5.06.2020 n. 40**

Il termine entro il quale la perdita deve essere ripianata è **posticipata** alla data dell'assemblea che **approva il bilancio dell'esercizio 2025**

«...Fino alla data di tale assemblea **non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.»



**Art. 1, co. 266, L. 30.12.2020 n. 178 modifica  
Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)  
D.L. 8.04.2020 n. 23 convertito L. 5.06.2020 n. 40**

«...Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, **in alternativa** all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **può** deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. (entro la data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025)»

**Art. 1, co. 266, L. 30.12.2020 n. 178 modifica**  
**Art. 6 (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale*)**  
***D.L. 8.04.2020 n. 23 convertito L. 5.06.2020 n. 40***

L'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento è di competenza degli amministratori. (art. 2485 c.c.)

La scelta del rinvio della decisione sulla causa di scioglimento spetta all'assemblea. (nuovo art. 6, co. 3 D.L. 8.04.2020 n. 23)

**Art. 1, co. 266, L. 30.12.2020 n. 178 modifica**  
**Art. 6 (*Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale*)**  
***D.L. 8.04.2020 n. 23 convertito L. 5.06.2020 n. 40***

L'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato dal co. 2 del nuovo art. 6 D.L. 23/2020 ad opera degli amministratori potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell'assemblea stessa, da richiamarsi nell'atto medesimo.

(Circ. MISE Prot. 26890 del 29.01.2021)

A hand holding a glowing globe with the text 'GRAZIE PER L'ATTENZIONE' overlaid.

***GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE***

dott. Renzo Radicioni